

DECRETO DIRIGENZIALE

26 febbraio 2016

(G.U. n. 58 del 10.3.2016)

La legge di stabilità 2016 ha previsto che i veicoli nuovi di fabbrica e circolanti sul territorio nazionale siano oggetto di una campagna di **verifiche tecniche straordinarie** dei livelli di emissioni inquinanti su strada e pertanto i veicoli, i componenti, i dispositivi ed i sistemi omologati sono oggetto di una campagna di verifiche tecniche straordinarie dei requisiti di omologazione. Tali verifiche sono disposte a tutela della sicurezza stradale e della salute pubblica ed integrano quanto già stabilito dall'art. 77 del CDS.

Sono oggetto del presente decreto:

a) per le verifiche di effettività delle emissioni inquinanti su strada: i veicoli di categoria internazionale M1 ed N1;

b) per le verifiche di conformità al tipo omologato (art. 77CDS):

- i veicoli di cui alle lettere e), f), g), i) dell'art. 47 CDS;
- i caschi protettivi per utenti di veicoli a due ruote (art. 171 CDS);
- i sistemi di ritenuta per bambini (art. 172 CDS);
- i pneumatici per autoveicoli, motocicli e ciclomotori (art. 72 CDS);
- le ruote (decreto ministeriale 10 gennaio 2013, n. 20);
- le guarnizioni di attrito per i sistemi frenanti dei veicoli (art. 75 CDS);

c) per la verifica di rispondenza alle pertinenti prescrizioni: i velocipedi a pedalata assistita (art. 50 CDS).

La Direzione generale della motorizzazione, con successivi decreti, stabilisce le modalità, le metodologie di prova, i corrispondenti requisiti di accettabilità, riferiti alle verifiche di conformità al tipo omologato.

Le verifiche e prove vengono effettuate dalla Direzione generale per la motorizzazione, attraverso i propri uffici centrali e periferici, anche avvalendosi di istituti specializzati e di idonei laboratori, nonché mediante l'affidamento dei servizi accessori per l'espletamento del programma, ad operatori di mercato, con procedure di evidenza pubblica.

Gli esiti delle verifiche e prove verranno pubblicati sul sito del MIT con contestuale comunicazione al costruttore del veicolo e/o componente esaminato.

Nel caso vengano accertate irregolarità, fatto salvo che il fatto costituisca reato, vengono applicati pertinenti provvedimenti e sanzioni, così come già previste dal CDS, dalle direttive 2007/46/CE e 2002/24/CE, dal Codice del consumo.